FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. SALVATORE MARCO GULIZIA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.C. DOMUS BRESSO;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALESSIO DANIELE BATTAIA, GIÀ CALCIATORE ED ATTUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ANDREA IVAN BISOGNO, ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALBERTO FERRI, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ;
- PUNTI 10 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE,

DEFERIMENTO INFLITTE SEGUITO DELLA PRESIDENZA FEDERALE RISPETTIVAMENTE: AL PRIMO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1, E 43, COMMA 5, N.O.I.F.; AL SECONDO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMA 1, N.O.I.F.; AL TERZO ED AL QUARTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; ALLA SOCIETÀ DOMUS BRESSO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI - NOTA N. 11768/039 PF11-12 DEL 19.12.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. UNION VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC. SALAMON ELEONORA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A2, UNION VILLANOVA/SAN CARLO PONTEVI DEL 29/04/2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 78 del 3.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Union Villanova di Sernaglia della Battaglia (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete